

**Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 —
Cementos Portland Valderrivas/Commissione**

(Causa T-296/11 R)

[«**Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza**»]

(2011/C 282/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Cementos Portland Valderrivas, SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, C. Urraca Caviedes e C. Hödlmayr, agenti, assistiti dall'avv. J. Rivas)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 marzo 2011, C(2011) 2368 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 — Cemento e prodotti affini)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2011 —
HeidelbergCement/Commissione**

(Causa T-302/11 R)

[«**Procedimento sommario — Concorrenza — Richiesta d'informazioni — Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza**»]

(2011/C 282/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, T. Holz Müller e P. Pichler)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 31 marzo 2011, C(2011) 2361 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 — cemento e prodotti affini)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Impugnazione proposta il 14 giugno 2011 da Ioannis Vakalis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione

(Causa T-317/11 P)

(2011/C 282/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Vakalis (Luvinate) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado, tranne quella correttamente dichiarata irricevibile dal Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 aprile 2011, causa F-38/10, Vakalis/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illogicità del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica che non trae le conclusioni derivanti dalle sue affermazioni, in quanto esso avrebbe dichiarato che la presa in considerazione delle variazioni del tasso di cambio spetta alla Commissione. Orbene, la Commissione non prenderebbe in considerazione tale questione. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da una motivazione illogica.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale della funzione pubblica ha frainteso la questione che gli era stata posta. Dalla sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale avrebbe compreso che il ricorrente gli chiedeva se la differenza di trattamento tra i funzionari soggetti alle disposizioni generali di esecuzione degli artt. 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE») del 1969 e quelli soggetti alle disposizioni del 2004 fosse illegittima, mentre al Tribunale era stato richiesto di determinare se «le nuove DGE siano discriminatorie, nel senso che trattano in modo analogo situazioni di fatto diverse». In tal senso, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento.

- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha operato una sostituzione di motivi. Il ricorrente sostiene, da un lato, che la motivazione di ordine finanziario delle DGE sarebbe emersa solamente nel corso dell'udienza e, dall'altro, che tale motivazione sarebbe differente da quella fornita al ricorrente nel rigetto del suo reclamo (motivazione che il Tribunale ha d'altronde dichiarato insufficiente). Secondo la giurisprudenza, non spetta al Tribunale supplire all'eventuale assenza di motivazione o integrare la suddetta motivazione della Commissione aggiungendovi o sostituendovi elementi che non risultano dalla stessa decisione impugnata.
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe respinto il motivo relativo al principio della parità di trattamento, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di una differenza di trattamento ingiustificata. Orbene, il ricorrente avrebbe dimostrato che la differenza di trattamento in questione non era giustificata dall'introduzione dell'Euro, come affermato nell'originaria motivazione del rigetto del reclamo.

Ricorso proposto il 23 giugno 2011 — Régie Networks e NRJ Global/Commissione

(Causa T-340/11)

(2011/C 282/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Régie Networks (Lione, Francia) e NRJ Global (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Geneste e C. Vannini)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità dell'Unione derivante:
 - dall'illegittimità della decisione della Commissione europea 10 novembre 1997, relativa all'aiuto di Stato N 679/97;
 - dall'inerzia della Commissione successivamente alla dichiarazione di detta illegittimità contenuta nella lettera inviata alle autorità francesi in data 8 maggio 2003;
- condannare la Commissione europea a risarcire integralmente il danno causato alle ricorrenti dai comportamenti illegittimi indicati nel ricorso, danno che comprende:
 - l'importo della tassa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2000;

- gli onorari corrisposti ai fini del procedimento contenzioso volto ad ottenere il rimborso della tassa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2002;
- gli onorari corrisposti ai fini del presente procedimento contenzioso;
- condannare la Commissione al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illecito commesso a causa dell'illegittimità della decisione della Commissione 10 novembre 1997. La Commissione, esaminando il regime di aiuti alla diffusione radiofonica nel 1997, l'ha dichiarato conforme alle norme del Trattato, senza tuttavia esaminare le modalità di finanziamento di tale regime di aiuti, benché fosse tenuta a farlo in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia, dato che tale finanziamento costituiva parte integrante del regime di aiuti interessato. La decisione così adottata dalla Commissione è illegittima e costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, derivante dalla mancata eliminazione da parte della Commissione, nel 2003, degli effetti dannosi della sua decisione del 1997. La Commissione ha riconosciuto l'illegittimità della sua decisione 10 novembre 1997 al più tardi l'8 maggio 2003, data in cui ha inviato una lettera alle autorità francesi ove indicava che le modalità di finanziamento del regime di aiuti alla diffusione radiofonica, come approvate in ultimo luogo dalla decisione 10 novembre 1997, erano contrarie alle norme del Trattato. Tuttavia, la Commissione non ha adottato alcun provvedimento al fine di rimediare alla dichiarata illegittimità. Su tale fondamento, le ricorrenti deducono che la mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi della decisione illegittima da essa adottata nel 1997 viola il principio di buona amministrazione, principio generale del diritto dell'Unione europea, ed è quindi idonea a far sorgere la responsabilità dell'Unione.

Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-359/11)

(2011/C 282/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hafez Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti P. Grollet e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea